

APPELLO 6/2015

“2015 GARDA TRENINO EURO CUP SLALOM

XX TROFEO NEIROTTI”

CLASSE FUNBOARD

CIRCOLO SURF TORBOLE

I-0 c/ Comitato di Regata

estratto della decisione:

relativa all’appello in data 26 aprile 2015 della tavola a vela, classe Funboard, ITA 1-0 che ha impugnato la decisione del 24 aprile 2015 con la quale il Comitato delle Proteste della regata “2015 Garda Trentino Eurocup Slalom –XX Trofeo Neirotti”, organizzata dal Circolo Surf Torbole con la collaborazione del Vela Garda Trentino, ha rigettato la richiesta di riparazione presentata dall’appellante, perché infondata.

fatti

La richiesta di riparazione era motivata dalla circostanza che *“ a pochi secondi dalla partenza una barca a vela/motore incrociava dalla boa (sottovento) verso la barca di partenza qualcuno riusciva a passare sopravento altri sottovento io me la sono trovata davanti costringendomi a rallentare e cambiare rotta e partire in ritardo”*

Per il Comitato delle Proteste la presenza dell’imbarcazione nell’area di pre-partenza non aveva compromesso la regolare partenza del richiedente la riparazione.

Motivi dell’appello

L’appellante lamenta l’irregolare composizione del Comitato delle Proteste, l’erroneità della decisione, in quanto il CdP non aveva tenuto conto né che le Istruzioni di Regata prevedevano quale area di regata anche un’area di 300 metri antistante la linea di partenza, né del tempo necessario per raggiungere l’assetto di planata. Con l’appello viene introdotta anche la violazione della reg. 27.3 che concede la facoltà al Comitato di Regata (*può*), prima della partenza, di differire o annullare la prova *“per qualsiasi ragione”*.

Osservazioni del CdP

Sono state acquisite le osservazioni del Presidente del CdP e del Presidente del CdR. In particolare, il Presidente del CdP ha evidenziato l’ inappellabilità della decisione: *“Come da IFCA Guidelines punto 3.9.c. Appeal However according Racing Rule B10-70 appeal is not possible in elimination series... e riportato all’interno IFCA Championship Rules 12. PROTESTS AND HEARINGS IN ELIMINATION SERIES..... The decisions made are final and cannot be appealed”*.

Decisioni della GdA e sue motivazioni

In merito, questa Giuria d'Appello rileva preliminarmente che il Bando di Regata al punto 1 indica le seguenti regole della regata:

1.1 The event will be governed by the rules as defined in the Racing Rules of Sailing –Windsurfing Competition Rules (WCR).

1.2. The International Funboard Class Association (IFCA) Championship Rules shall apply

1.3. The Windsurfing Euro-Cup Rules shall apply.

1.4. No national prescriptions will apply.

Le istruzioni di regata, invece, indicano:

1.1 The event will be governed by the rules as defined in the Racing Rules of Sailing –Windsurfing Competition Rules (WCR)

1.2. The International Funboard Class Association (IFCA) Championship Rules, as amended by “the new format Slalom European Championship rules for seniors” shall apply. This change NoR 1.2

1.3 No national prescriptions will apply.

In particolare, il Regolamento dei Campionati dell'indicata Classe prevede al punto 12.2: *“The decisions made are final and cannot be Appealed”*, ed il bando di regata al punto al punto 11.1 prevede: *“An International Jury may be appointed in accordance with RRS Appendix N. There shall be not appeal from their decisions in accordance with RRS B-10-70.5(a)”*. Inoltre, il Bando indica la previsione di una serie di eliminazioni (v. punto 6.2).

L'appendice B del RRS (*Windsurfing Competition Rules - Regole di competizione per le tavole a vela*) al punto B.10 contiene le *“Modifiche alle regole di eventi che includono serie a eliminazione”* e tra queste, la modifica della regola 70 (*“Appelli e Richieste all'Autorità Nazionale”*) e, precisamente, la modifica della regola 70.5 che prescrive che non sono appellabili le decisioni di una giuria internazionale, nonché che il diritto di appellare può essere escluso se il bando di regata e le istruzioni di regata lo stabiliscono, purché si verifichino le condizioni indicate dalle successive lettere (a),(b),(c). La lettera (a) indica quale condizione *“sia essenziale definire prontamente il risultato d'una regata che qualifichi una barca a partecipare ad uno stadio successivo d'una manifestazione o ad una manifestazione successiva (un'autorità nazionale può prescrivere che per tale procedura sia richiesta la sua approvazione)*. Per le competizioni per le tavole, disciplinate dall' indicata appendice B, la condizione per l'inappellabilità indicata lettera (a) della reg.70.5 è così modificata: *“è fondamentale determinare prontamente il risultato di una prova di una serie ad eliminazione che qualifica una tavola a gareggiare in un successivo livello di una manifestazione”*.

Come sopra esposto, la manifestazione prevedeva una serie di eliminazioni ed il bando e le istruzioni hanno espressamente previsto l' applicazione dell'appendice B del RRS (*Windsurfing Competition Rules – WCR*), mentre il solo bando ha previsto l' inappellabilità delle decisioni, in conformità, come ivi indicato, con *“RRS B-10-70.5(a)”*. Tuttavia, sotto più profili non si sono verificate le condizioni necessarie per l'inappellabilità delle decisioni.

Sotto un primo profilo si osserva che il bando di regata prevede la costituzione di una Giuria Internazionale, ma tale costituzione non è avvenuta.

Infatti, il punto 11.1 del bando indica: : *“An International Jury may be appointed in accordance with RRS Appendix N”*. Il verbo *“may”* significa *“può”* ed indica un’ azione facoltativa e non un’ azione obbligatoria (v. Introduzione al Regolamento di Regata 2013/2016 nel testo in italiano stampato dalla FIV). Ad ogni buon conto, va osservato che il punto 11.1 del bando nel prevedere: *“An International Jury may be appointed in accordance with RRS Appendix N. There shall be not appeal from their decisions in accordance with RRS B-10-70.5(a)”*, chiaramente indica con l’aggettivo possessivo *“their”* che le decisioni della Giuria Internazionale non si sarebbero potute appellare.

Sotto altro profilo, come sopra riportato, la regola 70.5 consente che il diritto di appellare può essere escluso se il bando di regata e le istruzioni di regata lo stabiliscono, e nella presente vicenda tanto non si è verificato. Infatti, l’inappellabilità delle decisioni della Giuria Internazionale è stata indicata solo nel bando e comunque, per come sopra già evidenziato, tale Giuria non è stata costituita.

Né il diritto di appellare può essere escluso sulla base del Regolamento dei Campionati dell’indicata Classe, riportato tra le regole che disciplinano la manifestazione (v. punto 1.2 bando e IdR). Il punto 12.2 del Regolamento dei Campionati stabilisce: *“The decisions made are final and cannot be Appealed”*, tuttavia, la regola 86.1 (c) RRS consente alle regole di classe di modificare solo la reg.42 e quelle da 49 a 54, e pertanto, è escluso che le regole di classe possano modificare la reg. 70, La reg. 70.5 RRS limita la possibilità di negare il diritto di appello solo se *“ il bando e le istruzioni di regata lo stabiliscono”*. Quindi il punto 12,2 del Regolamento dei Campionati non ha alcuna efficacia, in quanto solo attraverso l’espressa previsione sia nel bando che nelle istruzioni, può essere derogata la regola dell’appellabilità delle decisioni.

Ad abundantiam, si osserva che le istruzioni di regata prevedono al punto 1.4 che in caso di divergenza tra le regole, prevalgono le istruzioni di regata, che, appunto, nulla indicano in merito all’inappellabilità.

Pertanto, sotto ogni aspetto la decisione del Comitato delle Proteste è appellabile

Per quanto riguarda i motivi dell’appello, viene evidenziata l’irregolare formazione del Comitato delle Proteste, sia perché composto da soli due Ufficiali di Regata, in quanto il terzo componente era un aspirante, sia perché i due UdR componenti del CdP erano anche componenti del Comitato di Regata.

A sostegno di tali motivi di appello, vengono indicate la normativa FIV per gli UdR e le *“Guideline”* della Classe Funboard.

In merito, la Giuria di Appello rileva che il RRS nulla prescrive in merito alla composizione dei Comitati delle Proteste e la normativa FIV comunque consente a coloro che non sono UdR di far parte dei CpP (punto. 2.1: *“Gli Aspiranti non sono UdR...Possono essere nominati e svolgere attività solo come componenti dei Comitati di Regata o dei Comitati delle Proteste”*).

Ugualmente il RRS non prescrive in merito ad una diversa composizione del Comitato delle Proteste rispetto al Comitato di Regata. Per quanto riguarda la normativa Udr FIV, il punto 7.2 stabilisce: *“Quando sia prevista la nomina di un Comitato Unico a cura del CS, il presidente nominato dovrà operare come presidente del Comitato di Regata e un componente dovrà avere caratteristiche tali da poter operare come presidente del Sottocomitato per le Proteste e, ovviamente, non potrà essere impegnato in ruoli nell’ambito del CdR tali da impedirgli di operare senza pregiudizi nel caso in cui debba gestire una richiesta di riparazione (Esempio: Controllo della linea di partenza)”*. Il Presidente del Comitato per le Proteste era persona diversa dal Presidente del Comitato di Regata, e non risulta che fosse impegnato in ruoli da impedirgli di operare senza pregiudizi in relazione alla richiesta di riparazione, né risulta che abbia operato con pregiudizi.

Per altro, le Guidelines IFCA sono mere indicazioni per la migliore prassi e non prescrizioni (v. punto 2.1) e comunque, al punto 3.1 prevedono: *“The organising authority may appoint the Protest Committee or delegate that task to the Race Committee”* ed al punto 3.9.a: *“A Protest Committee may be appointed by the Organising Authority or the Race Committee to hear protests and requests for redress”*. Anche in relazione a tali punti l’utilizzo del verbo *may* lascia ben intendere che si tratta di un’azione facoltativa.

Pertanto, sotto ogni profilo, il Comitato delle Proteste era regolarmente costituito ed in base alla regola 63.6, un membro del comitato delle proteste che ha visto l’incidente può testimoniare senza perciò diventare parte interessata tenuta ad astenersi dal giudizio (v. appello 23 /14).

In relazione al motivo di appello relativo alla irregolarità della partenza in quanto le acque della zona di pre-partenza erano state attraversate da una barca da diporto, danneggiando la partenza in assetto di planata dell’appellante, la Giuria d’Appello osserva che l’appellante evidenzia che il Comitato per le Proteste non ha considerato che la sailing area era di 300 metri prima della linea di partenza. Tuttavia, i punti 7.1 e 10 delle Istruzioni di regata che riguardano la sailing area sono espressamente rivolti alle tavole iscritte alla regata (*boards not racing shall avoid the racing area – competitors whose warning signal...*), né poteva essere altrimenti, tenuto conto che qualsiasi tavola o imbarcazione non iscritta ad una regata non può essere assoggettata alle Regole di Regata, né, tantomeno, alle Istruzioni. Per altro, in caso di incrocio con un’imbarcazione non in regata, quelle in regata sono tenute a rispettare non il RRS, bensì le norme generali di navigazione NIPAM.

L’attraversamento della linea di pre-partenza da parte di un’imbarcazione non in regata non ha provocato alcuna lesione o danno materiale e, del resto, l’appellante non ha chiesto riparazione ai sensi della reg. 62.1 (b), che prevede tale ipotesi.

La richiesta di riparazione è stata presentata in relazione alla reg. 62.1 (a) che prevede l’ipotesi *“di un’azione non corretta o un’omissione del Comitato di Regata”*. Nella protesta viene indicata come violata la reg. 32.1 (e) che consente al comitato di regata di poter ridurre il percorso o annullare la prova *“per*

qualsiasi altra ragione che pregiudichi direttamente la sicurezza o la regolarità della competizione. ” Poiché la reg. 32.1 indica che il Comitato di Regata *può ridurre...o annullare*, si tratta di una facoltà rimessa alla discrezionalità del Comitato di Regata, Sempre a norma della reg. 32.1 il Comitato di Regata è tenuto a non annullare la prova (*“non dovrà annullare”*), quando una barca ha compiuto il percorso ed è arrivata, *“senza aver attentamente valutato le conseguenze nei riguardi di tutte le barche nella prova o nella serie.”*

La prova si era regolarmente conclusa, è quindi il Comitato di Regata non annullando la prova, non solo ha legittimamente escluso di esercitare un' eventuale propria facoltà, ma si è anche attenuto all'obbligo di valutare attentamente le conseguenze di un eventuale annullamento nei riguardi di tutti i concorrenti.

Pertanto, nel preteso omesso annullamento della regata non si può ravvisare un'omissione del Comitato di Regata, indispensabile per poter prendere in considerazione la richiesta riparazione.

Del resto, l'attraversamento del campo di regata da parte di imbarcazioni da diporto non sempre è evitabile nello svolgimento dell'attività agonistica, tenuto conto che i diportisti non sono soggetti alle regole di regata o alle istruzioni degli organi di regata, mentre sono tenuti a rispettare le eventuali ordinanze dell'Autorità Marittima emesse in relazione allo svolgimento di regate. In ogni caso la violazione di tali ordinanze, ovvero delle norme sulla navigazione da diporto, può comportare semmai l'irrogazione delle relative sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili dell'infrazione da parte dell'Autorità Marittima, senza perciò implicare anche la responsabilità degli organi di regata. Per altro l'attraversamento del campo di regata da parte di un'imbarcazione non può neppure essere considerato al pari di un'evenienza che improvvisamente si palesa dinanzi al concorrente, che comunque è anch' egli soggetto alle norme generali per prevenire gli abbordi in mare (v. preambolo alla parte 2 del RSS), e quindi tenuto all'attenta vigilanza non solo degli avversari, ma anche di qualsiasi altra imbarcazione in navigazione.

Per quanto riguarda la presunta violazione della reg. 27.3 che concede la facoltà al Comitato di Regata (*può*), prima della partenza, di differire o annullare la prova *“per qualsiasi ragione”* valgono le stesse considerazioni sopra riportate.

Sotto ogni aspetto l'appello merita il rigetto.

P.Q.M.

la Giuria d'Appello rigetta l'appello proposto dal Funboard, I-0.

Deciso a Genova il 25 luglio 2015

Il Presidente

Eugenio Torre